



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
D'ALESSANDRO – VOCINO**

Via Dei Sanniti, 12- 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
TEL. 0882/473974
Cod. Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716
e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

Circ. n. 25

ISTITUTO COMPRENSIVO - "D' ALESSANDRO-VOCINO"-SANNICANDRO GARGANICO
Prot. 0010487 del 21/10/2026
VII (Uscita)

San Nicandro Garganico 21/10/2026

Ai Docenti a tempo determinato
Al personale ATA a tempo determinato
All'Albo on Line
Al Sito Web

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente e ATA a tempo determinato.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'art. 36 della Costituzione Italiana. Hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina della fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito modifiche negli ultimi anni. Queste le principali fonti normativa che regolano la materia.

1. L'art. 55 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. L'art. 5 c.8 del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. L'art. 38 del CCNL 2019/2021 – Comparto Istruzione e Ricerca stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. La dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 chiarisce che la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità al dipendente, come:
 - a. decesso; b. malattia o infortunio; c. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; d. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce di quanto esposto, si forniscono indicazioni operative come segue:

1. periodi di fruizione:

- a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni come le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e le festività;
- b. Il periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (non in concomitanza con attività didattiche programmate).

2. ferie durante l'attività didattica:

- a. si può usufruire di massimo 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 - le ferie devono essere state maturate;
 - la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibili.

4. docenti con contratto fino al 31 agosto:

- a. Non si procederà all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. supplenti brevi e saltuari:

- a. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

In riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e alle sue implicazioni per i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie, in quanto l'Istituto non può assegnarle automaticamente. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

L'Istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto quanto esposto nella presente comunicazione- **il personale docente ed ATA supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie**, in conformità con le disposizioni di legge sopra richiamate.

Si ricorda, che **la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi TALIENTI

firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 39/1993